ORDINANZA DELLA CORTE DEL 21 MAGGIO 1977 [1]

Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee

Cause 31/77 R e 53/77 R

Nelle cause 31/77 R e 53/77 R,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici D. R. Gilmour e M. van Ackere, in qualità d'agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, rappresentato dal sig. William Henry Godwin, Assistant Treasury Solicitor, in qualità d'agente — assistito dagli avvocati T. H. Bingham Q. C. e P. G. Langdon Davies, del foro di Londra — e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. John Steven Chick, ambasciata del Regno Unito, 28 Bd. Royal,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda con la quale si chiede alla Corte di ingiungere, in via provvisoria, al convenuto di astenersi, in pendenza del procedimento principale relativo alle cause suddette, dal disattendere una decisione della Commissione,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la presente

1 — Lingua processuale: l'inglese.

ORDINANZA

1 Vista la relazione d'udienza,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

2/5 Atteso che:

il 20 gennaio 1977, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord informava la Commissione circa la propria decisione di concedere, dal 31 gennaio, ai suinicoltori nazionali un aiuto temporaneo sotto forma di una sovvenzione di 5,5 pence per kg di peso morto. La Commissione, ritenendo tale aiuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, apriva il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, 1° comma, dandone notifica, il 25 gennaio successivo, al governo del Regno Unito. Poiché questo chiedeva al Consiglio, in forza dell'art. 93, n. 2, di decidere che l'aiuto di cui trattasi era compatibile con il mercato comune, in deroga all'art. 92, il suddetto procedimento non poteva essere concluso prima del 15 febbraio 1977, data in cui il Consiglio respingeva tale domanda. Con decisione 17 febbraio 1977 (GU n. L 54, pag. 39), la Commissione disponeva quanto segue: «Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord pone fine senza indugio alla concessione di una sovvenzione ai produttori suinicoli, il cui progetto era stato notificato alla Commissione con lettera del 19 gennaio 1977».

6/11 Lo Stato membro interessato, che aveva già reso operante l'aiuto dal 31 gennaio, come preannunciato, manteneva in vigore tale provvedimento, nonostante la decisione suddetta. La Commissione, con ricorso n. 31/77, adiva la Corte in conformità all'art. 93, n. 2, 2° comma, a norma del quale, «qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia in deroga agli artt. 169 e 170». L'art. 92, n. 1, del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Ai termini dell'art. 93, n. 3, alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Secondo la stessa disposizione, la Commissione, se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, apre senza indugio il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2. Tale articolo

precisa, nell'ultima frase, che lo Stato membro interessato non può dare esecuzione ai provvedimenti progettati prima che detto procedimento abbia condotto ad una decisione finale.

12/15 È assodato che il 25 gennaio 1977, vale a dire prima dell'entrata in vigore del provvedimento progettato di cui trattasi — prevista per il 31 gennaio — la Commissione ha reso noto al Regno Unito ch'essa riteneva tale provvedimento incompatibile con il mercato comune ed avrebbe pertanto aperto il procedimento di cui all'art. 93. È del pari assodato che il convenuto ha ugualmente dato attuazione al suddetto provvedimento ed ha continuato ad applicarlo nonostante la Commissione abbia emanato la decisione 17 febbraio 1977 ed adito la Corte con il ricorso 31/77. Il Regno Unito ha depositato un controricorso nell'ambito della causa 31/77 ed ha a sua volta proposto un ricorso (causa 53/77) mirante all'annullamento della decisione 17 febbraio 1977 per «incompetenza e/o violazione del trattato e/o sviamento di potere». Con l'istanza oggetto del presente procedimento, la Commissione chiede l'emanazione di un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 186 del trattato, col quale si ingiunga al Regno Unito di astenersi dal disattendere la decisione summenzionata fintantoché la Corte non si pronunzi, in entrambe le cause, sui punti di diritto controversi fra la Commissione e il Regno Unito.

16/19 Il sistema di controllo sulla compatibilità degli aiuti statali con il mercato comune, contemplato dagli artt. 92 e 93, implica che qualsiasi provvedimento nazionale che istituisca o modifichi tali aiuti sia oggetto di esame da parte della Commissione, ed esclude che siffatti provvedimenti possano trovare attuazione prima che la Commissione si sia pronunziata. Fatto salvo il giudizio circa la legittimità della decisione 17 febbraio 1977, deve quindi constatarsi che il Regno Unito, dando attuazione al provvedimento di aiuto litigioso dal 31 gennaio 1977, ha contravvenuto a tale sistema che garantisce, in maniera sostanziale, il funzionamento del mercato comune. Il fatto che il suddetto Stato membro ritenesse il provvedimento d'aiuto compatibile col mercato comune e la decisione negativa della Commissione incompatibile con le norme del trattato non poteva autorizzarlo a tenere in non cale il chiaro disposto dell'art. 93 e ad agire come se tale decisione fosse giuridicamente inesistente. In effetti, onde evitare che gli Stati membri si facciano giustizia da sé, il trattato offre loro la possibilità — in particolare agli artt. 173 e segg. — di agire in giudizio contro qualsiasi violazione del diritto comunitario da parte delle istituzioni, di guisa che le decisioni della Commissione restano obbligatorie in ogni loro elemento per lo Stato destinatario, come dispone l'art. 189, 4° comma, fino a decisione contraria della Corte.

20/24 L'inosservanza dell'art. 93, ultima frase — disposizione che mira a salvaguardare il sistema di controllo istituito dallo stesso articolo — compromette l'efficacia di tale sistema in maniera così grave che può, di per sé stessa, dar luogo all'applicazione dell'art. 186. Il fatto che la Commissione abbia inizialmente tentato, in via stragiudiziale, di porre rimedio alla situazione sopra descritta non può sminuire la gravità dell'infrazione e quindi escludere l'applicazione dell'art. 186. Del pari, il fatto che le parti potranno esporre il loro punto di vista e la Corte potrà pronunziarsi sul merito delle cause 31/77 e 53/77 entro breve tempo non esclude che sia necessario vegliare a che la lite fra il Regno Unito e la Commissione circa la legittimità della decisione 17 febbraio 1977 si svolga nel rispetto delle condizioni e delle forme stabilite dal trattato. D'altra parte, il provvedimento provvisorio richiesto non avrà necessariamente conseguenze irreparabili giacché, qualora la decisione della Commissione venisse annullata, il Regno Unito potrebbe erogare la sovvenzione litigiosa con effetto retroattivo. Tenuto conto dei fatti di causa, e in particolare dell'inosservanza dell'art. 93, ultima frase, è pertanto necessario disporre che il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si astenga immediatamente dall'applicare il provvedimento d'aiuto al quale esso ha dato attuazione dal 31 gennaio 1977.

Sulle spese

25 È opportuno riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

statuendo in via interlocutoria,

così provvede:

a) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si asterrà immediatamente dall'applicare il provvedimento d'aiuto al quale esso ha dato attuazione dal 31 gennaio 1977.

b) È riservata la decisione sulle spese.

Così disposto dalla Corte a Lussemburgo, il 21 maggio 1977.

Il cancelliere — Il presidente

A. Van Houtte — H. Kutscher